

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, CASSANO, LIMONI, MONETI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1965

Integrazione all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, concernente riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati femminili e concorsi speciali negli stessi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende da un lato eliminare i dubbi di interpretazione lasciati dalla formulazione dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, e dall'altra sanare una palese ingiustizia, che, in forza di una interpretazione restrittiva e distorta del citato articolo, ha colpito un certo numero di anziani e benemeriti insegnanti degli educandati statali femminili.

Con la tabella n. 1, annessa alla legge citata, i ruoli di insegnamento negli educandati femminili statali venivano riordinati secondo le norme in vigore per i ruoli delle scuole statali di istruzione secondaria.

All'articolo 6 si prevedeva l'inquadramento nel ruolo A degli insegnanti di gruppo A, degli educandati che ricoprivano un posto di insegnamento previsto dalla tabella n. 1, come di ruolo A; ma non si precisava il futuro inquadramento per gli insegnanti di gruppo A, che ricoprivano un posto di insegnamento previsto dalla Tabella n. 1, come di ruolo B.

Nella applicazione della legge tali insegnanti, già di gruppo A, vennero declassati ed inquadrati nel ruolo B; ciò diede luogo alla conseguenza che insegnanti laureati che

avevano iniziato e continuato una identica carriera nello stesso gruppo A (non era infatti prevista una distinzione di ruoli tra gli insegnanti degli educandati statali femminili, ma solo di gruppi: A, per i laureati; B, per i diplomati) si trovarono inquadrati in due ruoli differenti con danno evidente nei confronti degli insegnanti inquadrati nel ruolo B.

Questi ultimi che avevano percorso fino allora una carriera di gruppo A, pari a quella di ruolo A degli insegnanti delle Scuole secondarie statali, si trovarono in forza di una norma ad essi applicata senza rispetto del loro diritto quesito, trasferiti ad una carriera inferiore (di ruolo B); che si tratti di diritto quesito, di cui cioè si sono compiute, sotto l'impero di legge precedente, tutte le condizioni necessarie per l'acquisto secondo la legge medesima, non può porsi in dubbio in quanto l'ordinamento del corpo insegnante degli educandati femminili statali previsto dalle leggi istitutive (regio decreto 2 giugno 1895, e regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392) inquadra il corpo insegnante laureato nel Gruppo A, senza distinzione dei ruoli A (per la scuola media superiore) e B (per la scuola media inferiore).

L'interpretazione della legge n. 1036, del 1957, ha ignorato questo diritto quesito, in contrasto con il principio della irretroattività della legge, la quale nel caso in esame, era ed è applicabile solo agli insegnanti di scuola media inferiore che hanno iniziato la loro carriera alla data di entrata in vigore della stessa.

Ne consegue la legittimità di conservare, con la istituzione di un ruolo transitorio, al personale insegnante di scuola media inferiore di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1036, del 1957, il trattamento economico e di carriera, di cui essi godevano prima della data stessa.

Trattandosi di riconoscimento di diritti quesiti in base a legge formale vigente al momento del loro acquisto, non si può parlare di maggiore spesa autorizzata da una legge nuova, e pertanto la spesa stessa è assicurata dagli stanziamenti di bilancio per spese di personale e, ove questi siano insufficienti, dalle disponibilità del Fondo di riserva per spese di personale e, ove questi siano insufficienti, dalle disponibilità del Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, da trasferire al capitolo apposito del bilancio della Pubblica istruzione con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 40 della legge sulla contabilità dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli insegnanti degli educandati statali femminili che al momento dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, ricoprivano una cattedra che, ai sensi della tabella n. 1 annessa alla legge citata risulta di ruolo *B*, sono inquadrati con decorrenza ad ogni effetto dal 23 novembre 1957, in ruolo transitorio ordinario con il trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante di ruolo *A*, corrispondente all'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di gruppo *A*, degli educandati.

Il nuovo trattamento economico derivante dall'inclusione nel predetto ruolo ordinario transitorio sarà corrisposto a partire dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con il prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 40 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.